

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

La nuova procedura arbitrale per evitare la doppia imposizione

di Marco Bargagli

Prima della sottoscrizione della “**Convenzione multilaterale** per l’attuazione di misure relative alle convenzioni fiscali finalizzate a prevenire l’erosione della base imponibile e lo spostamento dei profitti”, redatta a Parigi in data **24 novembre 2016**, i metodi per risolvere problemi di doppia imposizione erano previsti dalle seguenti fonti normative internazionali:

- **convenzione Italia - Unione Europea 90/436/CE**, ratificata dall’Italia con la Legge 99/1993, che può essere utilizzata per risolvere “l’eliminazione della doppia imposizione in caso di rettifica degli utili delle imprese associate”, con specifico riferimento ai recuperi a tassazione operati in applicazione della normativa sul “**Transfert pricing**”;
- **articolo 25 del modello di Convenzione OCSE**, applicabile genericamente a tutti i casi in cui un residente di uno Stato contraente ritiene che le misure adottate da uno o ambedue gli Stati contraenti comportino un’imposizione non conforme all’accordo bilaterale.

Quindi, l’articolo 25 della **Convenzione internazionale** ha una **portata più ampia**: può infatti essere attivato in caso di **rettifiche da TP**, ma anche nell’ipotesi di **dual residence** riferita ai casi in cui venga riqualificata la residenza fiscale (profili di **esterovestizione societaria**).

Ciò posto, la citata “**Convenzione multilaterale BEPS**”, nella parte VI - articoli da 18 a 26, ha introdotto **specifiche disposizioni** che hanno lo scopo di **rendere più efficaci** le **procedure amichevoli** attivate tra i vari Stati per **risolvere problematiche di doppia imposizione** o comunque evitare **tassazioni non conformi** rispetto alle previsioni sancite negli **accordi internazionali** (c.d. “accordi fiscali coperti”).

Nello specifico sarà possibile utilizzare la c.d. “**procedura arbitrale**”, che prevede di affidare la **risoluzione della controversia** ad un **collegio arbitrale**, composto da **tre membri**, con **competenze o esperienza in materia di fiscalità internazionale**.

Sotto il profilo operativo, **ciascuna autorità competente** designa un **membro entro 60 giorni** dalla **data della richiesta d’arbitrato**.

Successivamente i due membri del collegio nominano, **entro 60 giorni dall’ultima designazione**, un **terzo membro** che assume le **funzioni di Presidente del collegio arbitrale**, il quale non deve avere la **nazionalità** né essere residente di una delle due giurisdizioni **contraenti**.

Ogni membro nominato nel collegio arbitrale deve essere **imparziale e indipendente** rispetto alle autorità competenti, alle amministrazioni fiscali e ai ministeri delle finanze delle giurisdizioni contraenti, nonché rispetto a tutte le persone direttamente interessate dal caso, ivi compresi i loro consulenti fiscali o legali.

Inoltre, ogni componente del collegio deve mantenere la **totale imparzialità e indipendenza durante tutto il processo** e deve **evitare successivamente**, per un periodo di tempo ragionevole, qualsiasi condotta che possa **pregiudicare l'aspetto di imparzialità e indipendenza** degli arbitri **rispetto al processo**.

L'articolo 19 della “**Convenzione multilaterale BEPS**” prevede che qualora una persona abbia sottoposto un caso all'autorità competente di una Giurisdizione Contraente (in quanto le misure adottate da una o da entrambe le Giurisdizioni Contraenti hanno comportato per tale persona un'imposizione non conforme alle disposizioni dell'Accordo fiscale coperto) e che le autorità competenti **non siano in grado di raggiungere un accordo** per **risolvere tale caso** entro **due anni**, le questioni non risolte relative al caso possono essere sottoposte, se la **persona ne fa richiesta per iscritto**, al **collegio arbitrale**.

Quindi, **tre sono i presupposti** per attivare la **procedura arbitrale**:

- **eliminazione di una tassazione non conforme rispetto alle norme previste dalla Convenzione internazionale contro le doppie imposizioni sui redditi;**
- **impossibilità**, da parte delle autorità competenti, di **raggiungere un accordo** che **elimini** la problematica a loro sottoposta;
- **iniziativa del contribuente**, che deve presentare **un'apposita istanza** ad una delle autorità competenti.

In buona sostanza, il collegio arbitrale avrà lo scopo di **implementare il raggio di azione** e l'efficacia della **Mutual Agreement Procedure** eliminando, in modo più **veloce e concreto**, i **fenomeni di doppia imposizione**.

L'accordo raggiunto da parte del collegio arbitrale **risulterà vincolante per entrambe le giurisdizioni**, ad eccezione delle **seguenti ipotesi**:

- se una **persona direttamente interessata dal caso non accetta l'accordo amichevole** che dà attuazione alla decisione arbitrale;
- se una persona direttamente interessata dal caso **promuove un contenzioso** in merito alle questioni che sono state risolte dall'accordo amichevole che dà attuazione alla decisione arbitrale, in **qualsiasi sede giudiziaria o tribunale amministrativo**;
- se una decisione definitiva di un tribunale di una delle giurisdizioni contraenti dichiara che la **decisione arbitrale è invalida**.

Con riferimento alla **validità della decisione arbitrale**, le autorità italiane hanno aderito alla **riserva** prevista dall'articolo 24, comma 2, della “**Convenzione multilaterale BEPS**”.

Infatti, in deroga alle disposizioni previste dall'articolo 19, paragrafo 4, della stessa Convenzione multilaterale (**Arbitrato obbligatorio e vincolante**), la **decisione arbitrale non è vincolante** per le giurisdizioni contraenti di un Accordo fiscale coperto, qualora le rispettive autorità competenti concordino una **diversa risoluzione di tutte le questioni** non risolte, **entro i tre mesi** di calendario **successivi alla comunicazione** alle stesse della **decisione arbitrale**.

Master di specializzazione

FISCALITÀ INTERNAZIONALE: CASI OPERATIVI E NOVITÀ

[Scopri le sedi in programmazione >](#)